

Udine, 17/09/2026

Oggetto: Auto aziendali concesse in uso promiscuo – Variazione del criterio di determinazione del benefit con effetto dal 2026.

Circolare numero 019/2026

In breve

La disciplina della valorizzazione forfettaria a cedolino paga delle autovetture concesse in uso promiscuo al personale in questi ultimi anni è stata interessata da molteplici variazioni. In particolare, il legislatore nel 2020 ha modificato le percentuali di valorizzazione agevolando i veicoli a bassa emissione di anidride carbonica e nel 2024 ha favorito i veicoli elettrici e plug-in riducendone le percentuali di valorizzazione.

Nello stesso periodo l'Agenzia delle entrate ha fornito interpretazioni limitative al criterio della valorizzazione forfettario obbligando, in alcuni casi di riassegnazione di veicoli già presenti nel parco auto aziendale, ad applicare il criterio della valutazione a valore normale.

Dal periodo di imposta 2026 il criterio di valorizzazione viene nuovamente modificato come da approfondimento di seguito riportato.

Approfondimento

Il D.Lgs. 148/2026 pubblicato sulla GU dell'11 agosto, con effetto (retroattivo) dal periodo di imposta 2026, modifica nuovamente il criterio di valorizzazione delle auto aziendali concesse in uso promiscuo al personale sulla base dei seguenti principi:

- 1) si conferma l'applicazione del criterio forfettario di valorizzazione del benefit (c.d. criterio convenzionale) determinato sulla base di una percorrenza media di 15.000 Km come da tabelle ACI, differenziato a seconda della tipologia di alimentazione dei veicoli. Tale criterio prevede il coefficiente del 50% applicabile a tutti i veicoli, con riduzione al 20% per i veicoli ibridi plug-in e riduzione al 10% per i veicoli elettrici;
- 2) rimane confermata la disciplina del c.d. *regime transitorio*, tutt'oggi vigente, che interessa gli assegnatari di veicoli concessi in uso promiscuo tra il 1° luglio 2020 e il 31 dicembre 2024. Regime basato sulle emissioni di anidride carbonica con coefficienti dal 25% al 60%;
- 3) rimane confermata ed estesa a tutto il 2025 la disciplina della c.d. *clausola di salvaguardia*, tutt'oggi vigente, che interessa i veicoli ordinati dai datori di lavoro entro il 31 dicembre 2024 e concessi in uso promiscuo fino al 31 dicembre 2025 (nella versione previgente fino al 30 giugno 2025). Clausola che fa riferimento alle emissioni di anidride carbonica con coefficienti dal 25% al 60%;
- 4) i criteri di valorizzazione indicati ai punti 1), 2) e 3) che precedono si applicano fino al quinto anno dall'immatricolazione del veicolo. A partire dal 1° gennaio dell'anno successivo al quinto anno di immatricolazione del veicolo, la misura della determinazione forfettaria del reddito attribuibile all'auto aziendale è aumentata del 50 per cento;
- 5) viene introdotta una specifica disciplina in materia di determinazione del reddito imponibile in presenza accessori e allestimenti dell'auto aziendale (c.d. "*optional*"). In particolare, si prevede una maggiorazione forfettaria del 5 per cento del valore del *fringe benefit* nei casi in cui il veicolo assegnato in uso promiscuo sia dotato di accessori o allestimenti non valorizzati nelle tabelle ACI;

Dott. Riccardo Canu Dott.ssa Elena Zanon P.Az. Roberta Gregoris Dott. Massimiliano Caprari

Sinergie Consulenti del Lavoro Associati

Via M. Buonarroti 41 – Feletto Umberto - 33010 Tavagnacco (UD) T. 0432 502540
info@sinergie.studio / studio.sinergie@legalmail.it / www.sinergie.studio

- 6) viene confermato che le somme eventualmente trattenute ai lavoratori in relazione alla concessione dei veicoli, incluse quelle eventualmente addebitate ai lavoratori per gli accessori e/o gli allestimenti (novità rispetto alla Risposta AdE 233/2025), abbattano il valore del fringe benefit;
- 7) ai fini dell'applicazione del criterio convenzionale non rilevano più i requisiti delle date di immatricolazione e di nuova assegnazione e, quindi, si esclude esplicitamente l'applicazione del valore normale, sia ai veicoli rientranti nel *regime transitorio* (1° luglio 2020 – 31 dicembre 2024), sia ai veicoli rientranti nella *clausola di salvaguardia* (auto ordinate nel 2024 e assegnate nel 2025).

Di seguito si riporta uno schema riepilogativo della valutazione dei fringe benefit auto applicabile a partire dall'anno di imposta 2026 con la precisazione che le percentuali indicate si applicano – come di consueto – all'ammontare corrispondente alla percorrenza convenzionale di 15.000 km calcolata sulla base del costo chilometrico indicato nelle tabelle ACI.

Percentuali applicabili

- a) gli autoveicoli concessi in uso promiscuo ai dipendenti fino al 30.06.2020, vengono valutati in base alla percentuale di seguito riportata:
 - 30% che non dipende dalle emissioni né dal tipo di propulsione.In caso di riassegnazione si applica la disciplina ordinaria contenuta alla lettera c) comprese le maggiorazioni per vetustà e per accessori di cui si dirà in seguito.

*N.B. risulta ancora in vigore l'art.1, co.633 delle Legge di bilancio 2020 (L.160/2019) che prevede il mantenimento della disciplina vigente al 31 dicembre 2019 per i veicoli concessi in uso promiscuo con contratti stipulati entro il 30 giugno 2020. Pertanto, nell'ipotesi di cui alla presente lettera a), anche in base alle indicazioni contenute nella Risoluzione AdE 46E/2020, dovrebbe continuare ad applicarsi la percentuale del 30%. **Secondo lo scrivente Studio questa sembra essere l'interpretazione più coerente con l'attuale impianto normativo, ma tale lettura dovrà essere confermata dall'attesa Circolare interpretativa emanata dall'AdE. Facciamo pertanto riserva di tornare sull'argomento.***

- b) gli autoveicoli concessi in uso promiscuo ai dipendenti nel periodo dal 01.07.2020 al 31.12.2024 e gli autoveicoli ordinati entro il 31.12.2024 e concessi in uso promiscuo nel corso del 2025, vengono valutati in base alle percentuali di seguito riportate:
 - 25% per emissioni (g/km di CO₂) fino a 60 g/Km;
 - 30% per emissioni (g/km di CO₂) oltre 60 g/Km e non oltre 160 g/Km;
 - 50% per emissioni (g/km di CO₂) oltre 160 g/Km fino a 190 g/Km;
 - 60% per emissioni (g/km di CO₂) oltre 190 g/Km.Tali percentuali vengono mantenute anche nell'ipotesi di riassegnazione del veicolo ad altro utilizzatore. In pratica per gli autoveicoli rientranti nella presente lettera b) le percentuali rimangono legate al veicolo e si continuano ad applicare anche al nuovo assegnatario.
- c) gli autoveicoli concessi in uso promiscuo a partire dal 01.01.2025 ordinati dopo il 31.12.2024 vengono valutati in base alle percentuali di seguito riportate:
 - 10% per veicoli esclusivamente elettrici;
 - 20% per veicoli ibridi plug-in;
 - 50% per gli altri veicoli.

Dott. Riccardo Canu Dott.ssa Elena Zanon P.Az. Roberta Gregoris Dott. Massimiliano Caprari

Sinergie Consulenti del Lavoro Associati

Via M. Buonarroti 41 – Feletto Umberto - 33010 Tavagnacco (UD) T. 0432 502540
info@sinergie.studio / studio.sinergie@legalmail.it / www.sinergie.studio

Maggiorazione per vetustà dopo il 5° anno successivo all'immatricolazione

Dopo il 31 dicembre del quinto anno successivo a quello di prima immatricolazione le percentuali indicate alle lettere b) e c) vengono incrementate del 50%. Ad esempio, nel caso di un autoveicolo immatricolato e concesso in uso promiscuo nel secondo semestre 2020, dal 2026 già si applica la maggiorazione del 50%.

Maggiorazione per allestimenti o accessori

In presenza di accessori o allestimenti non valorizzati nelle tabelle ACI, il valore del benefit calcolato in base alle percentuali indicate alle lettere b) e c) deve essere incrementato del 5%.

L'applicazione di tale maggiorazione richiede un chiarimento da parte dell'AdE in quanto sembrerebbe che qualsiasi accessorio anche di modico valore, magari imposto dalla concessionaria (ad esempio la vernice metallizzata), se valorizzato come tale nella fattura di acquisto, determini l'incremento del 5%.

*N.B. le due maggiorazioni di cui sopra (per vetustà e per accessori) non sembrano essere immediatamente applicabili alla casistica di cui alla lettera a) in quanto la norma appena emanata fa esplicito riferimento alle sole casistiche di cui alle lettere b) e c). **Secondo lo scrivente Studio questa sembra essere l'interpretazione più coerente con l'attuale impianto normativo, ma tale lettura dovrà essere confermata dall'attesa Circolare interpretativa emanata dall'AdE. Facciamo pertanto riserva di tornare sull'argomento.***

Prossimi adempimenti

Come detto, al fine di potere gestire correttamente tutte le casistiche, è necessario attendere la Circolare esplicativa da parte dell'AdE, pertanto lo scrivente Studio provvederà – non appena possibile – ad adeguare la valutazione del benefit auto e ad effettuare le operazioni di conguaglio – qualora necessarie – entro la fine del 2026.

Dott. Riccardo Canu Dott.ssa Elena Zanon P.Az. Roberta Gregoris Dott. Massimiliano Caprari

Sinergie Consulenti del Lavoro Associati

Via M. Buonarroti 41 – Feletto Umberto - 33010 Tavagnacco (UD) T. 0432 502540
info@sinergie.studio / studio.sinergie@legalmail.it / www.sinergie.studio